



CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

Corso Vittorio Emanuele, 143 – 84123 SALERNO

ENTE CERTIFICATO:  UNI EN ISO 9001:2000  UNI EN ISO 14001:2004

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  BONIFICHE, IRRIGAZIONI
E MIGLIORAMENTI FONDIARI
Membro dell'European Union of Water Management Associations

tel. (089) 224800 PBX
www.bonificadestrasele.it

fax (089) 251970
e-mail: dx.sele@tin.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE TRIENNIO 01.05.2012 - 30.04.2015.

ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO-

L'appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica delle utenze intestate al Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele - Salerno, di seguito più brevemente denominato "il Consorzio", sia permanenti che temporanee, franco punti di utenza di cui all'elenco "allegato A" (Elenco utenze) al presente Capitolato Speciale di Appalto, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO -

L'appalto avrà durata triennale, per il periodo 01.05.2012 (o anche successivo, se non si sarà pervenuti all'affidamento) - 30.04.2015, salvo proroga temporanea di legge. Il Consorzio, tuttavia, dopo il primo anno di vigenza (dall'affidamento sino al 30/04/2013), laddove gli siano pervenuti o siano stati rinvenuti dal libero mercato prezzi e/o condizioni più convenienti di quelle in essere, avrà la facoltà di rinegoziare le tariffe ed i prezzi del contratto. In tal caso l'Affidatario sarà interpellato per primo per garantire, previo atto integrativo contrattuale, gli stessi prezzi e tariffe e/o condizioni emergenti; nel caso in cui l'Affidatario non voglia o non possa adeguarsi, il Consorzio potrà recedere anticipatamente dal contratto senza che il primo possa nulla pretendere per tale ragione. Detta facoltà è estesa anche al secondo ed al terzo anno di vigenza del contratto.

ART. 3 - QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA-

La quantità globale presunta della fornitura di energia elettrica è prevista in KWh 27.000.000 (ventisette milioni) circa, pari ad un importo presunto di € 3.600.000,00 (tre milioni e seicentomila) circa, oltre I.V.A., per il triennio.

Si precisa che i valori di cui sopra sono indicativi e non impegnano quindi in alcun modo il Consorzio potendo essi, in rapporto all'andamento dei consumi, aperture/chiusure di utenze, subire un incremento o un decremento anche in conseguenza di nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relative alla fornitura di energia elettrica.

Al mancato raggiungimento e/o all'eventuale superamento dei valori sopra indicati nulla sarà dovuto a titolo di integrazione o risarcimento oltre a quanto pattuito, dovendo l'Affidatario comunque fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per tutta la durata del contratto, le necessità dei punti di prelievo oggetto della fornitura.

Non dovranno essere addebitati al Consorzio costi di attivazione e/o di inizio fornitura.

ART. 4 - CORRISPETTIVO PER L'ENERGIA -

Il fornitore effettuerà la fornitura di energia elettrica al Consorzio per soddisfare i relativi fabbisogni di tutti i punti di prelievo di cui all'elenco allegato.

I prezzi e la loro struttura di composizione, sono previsti nell'offerta economica valida per i 36 mesi di fornitura previsti nel presente C.S.A.-.

Per espressa volontà del Consorzio i prezzi dell'offerta, pur se differenziati per le forniture di energia in media tensione e per le forniture di energia in bassa tensione, dovranno essere espressi in un'unica tariffa mono oraria (valida per le intere 24 ore).

ART. 5 - INDICIZZAZIONE DEI PREZZI

I prezzi della fornitura di energia elettrica saranno fissi per tutta la durata del contratto (relativamente al prezzo dell'energia e tranne il caso delineato al precedente art.2). Essi

potranno essere adeguati, se del caso, solo nei limiti di quanto stabilito dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas emesse durante il triennio contrattuale.

ART. 6 – SISTEMA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà espletata mediante Procedura Aperta, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D. Lgs. 12/04/06, n.163 e ss. mm. ed ii. (d'ora in avanti denominato "C.U.C.") con il criterio del prezzo più basso e quindi aggiudicata al concorrente che offrirà l'importo complessivo inferiore.

Potrà procedersi all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia reputata regolare, congrua e conveniente.

I prezzi dell'energia dovranno essere indicati con quattro cifre decimali e comprensivi degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme europee in materia di emissioni di CO2 (Dir. Europea 2003/87/CE del 13/10/03 e ss. mm., ed ii.) e degli oneri di sbilanciamento dell'energia.

I prezzi proposti si intendono al netto degli oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto (secondo quanto definito nella Delibera n. 05/04 dell'AEEG e ss. mm. ed ii.) delle componenti A, UC e MCT previste per il mercato libero, del trasporto e della distribuzione. Il prezzo non comprende l'I.V.A. e qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile al contratto.

Il Consorzio, prima dell'affidamento della fornitura, si riserva di verificare l'esattezza del prezzo nonché la convenienza dello stesso in raffronto alle condizioni di convenzione CONSIP attivate da Enti del "Comparto Pubblico Allargato". Nel caso il prezzo offerto risulti meno conveniente potrà non procedersi all'aggiudicazione della gara senza che gli offerenti possano vantare nessun diritto né per danno emergente né per lucro cessante.

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

ART. 7 - CAUZIONI E GARANZIE

I partecipanti alla gara dovranno fornire una garanzia provvisoria di € 72.000,00 (settantaduemila) pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo presunto dell'appalto, costituita, ai sensi dell'art. 75 del C.U.C., sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o anche rilasciata da un intermediario finanziario ma solo se iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 e ss. mm. ii. avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia espressa alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957, c. 2 del Codice Civile con conseguente operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Consorzio. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Consorzio. L'importo della garanzia, ai sensi dell'art.75 c. 7 del C.U.C., può essere ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema.

Per fruire del beneficio, il concorrente dovrà evidenziare e segnalare il possesso del requisito mediante presentazione della certificazione del sistema di qualità in corso di validità (o fotocopia certificata conforme sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del suo documento di identità), rilasciata da Organismo di certificazione, che documenti il possesso del sistema di qualità dell'impresa concorrente; oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla suddetta certificazione del sistema di qualità.

In caso di raggruppamento temporaneo di ditte/impresе già costituito o di consorzio, detto requisito deve essere posseduto almeno dall'impresa capogruppo o dal consorzio. Il

concorrente può dichiarare l'avvalimento del requisito, ai sensi dell'art.49 del C.U.C.- In tal caso devono essere prodotte le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art.49, c. 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del C.U.C.- L'aggiudicatario dovrà anche presentare una garanzia ai sensi dell'art.113 del C.U.C. ed una polizza assicurativa relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione con un massimale almeno pari all'importo contrattuale a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; (RCT) responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad € 6.000.000,00.

ART. 8 - OPERAZIONI DI SUBENTRO

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a predisporre, senza alcun onere o spesa per il Consorzio, tutte le operazioni tecniche, amministrative o comunque necessarie al subentro nel contratto in essere con il precedente fornitore.

ART. 9 - CONDIZIONI DI FORNITURA

L'aggiudicatario fornirà l'energia elettrica con continuità, salvo casi di forza maggiore. In ogni caso vale quanto stabilito dalla Delibera n. 247/04 (o della più recente, se sopravvenuta) dell'Autorità per l'Energia ed il Gas in merito agli indennizzi automatici ai clienti finali.

Ogni eventuale nuova utenza del Consorzio dovrà essere aggiunta a quelle già alimentate dall'aggiudicatario ed alle più recenti condizioni del contratto in essere.

Tutte le incombenze di carattere tecnico/amministrativo conseguenti alle nuove utenze sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, senza oneri per il Consorzio.

L'adeguamento alle direttive dell'Autorità Energia Elettrica e Gas sarà automatico.

Il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne il Consorzio, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di normative vigenti previste dal Libero Mercato dell'energia.

Ogni eventuale onere derivante dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se intervenute dopo la stipula del contratto, restano a totale carico del Fornitore

ART. 10 - ASSISTENZA E CONSULENZA

Il Fornitore dovrà essere in grado di offrire gratuitamente, su richiesta del Consorzio, un servizio di assistenza tecnica e consulenza gestionale, amministrativa e tariffaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente la gestione energetica a Libero Mercato e la ottimizzazione dei flussi e degli impianti elettrici, tramite personale specializzato e qualificato.

Considerato che gli aspetti tecnici di riconsegna dell'energia (quali ad esempio tensione, potenza e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio e microinterruzioni, ecc.) sono di competenza del Gestore della rete locale, l'aggiudicatario si impegna a garantire gratuitamente la propria assistenza e consulenza, escluso il solo patrocinio legale, per la tutela degli interessi del Consorzio nei confronti del gestore di rete competente nell' ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità tecnica dell'energia riconsegnata ritenuto non idoneo.

Durante l'esecuzione del contratto, il fornitore potrà proporre al Responsabile del Procedimento o al Direttore dell'Esecuzione del contratto una modifica dei profili o di altre condizioni tesi a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti dal Consorzio.

ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avrà periodicità trimestrale dovrà essere improntata alla massima chiarezza e trasparenza e dovrà evidenziare almeno le seguenti voci:

- a) costi/oneri attuali per il trasporto dell'energia, se ed in quanto corrisposti dal Fornitore al Gestore di Rete e rimborsati dal Consorzio;

- b) le imposte erariali ed addizionali e l'I.V.A. sui consumi a carico del Consorzio e che saranno applicate dal Fornitore sulle fatture con le modalità di legge;
- c) eventuali costi d'acquisto dell'energia relativa ai consumi prelevati, sui quali applicare le *perdite di rete* previste dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- d) costi/oneri relativi ai componenti A, UC, MCT dovuti per il mercato libero (con esclusione quindi della componente UC1);
- e) oneri di distribuzione dovuti per il mercato libero.

La fatturazione dovrà riportare la distinta di tutte le utenze in media tensione ed in bassa tensione. Il Fornitore dovrà essere in grado di gestire le diverse aliquote I.V.A., espressamente indicate dal Consorzio cui esso ha diritto in virtù della diversa tipologia delle utenze.

Qualora il Consorzio, all'esito del controllo delle fatture addebitate, rilevi errori o imprecisioni contesterà tali irregolarità al fornitore, provvedendo a recuperare l'importo non dovuto sulla prima fattura utile, di comune accordo con il fornitore stesso.

Il Consorzio, in considerazione dei tempi di rimessa del contributo appositamente stanziato dalla Regione Campania, si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento delle fatture, accreditando gli importi complessivi liquidati sul conto corrente bancario o con altra modalità comunicati dal fornitore.

In caso di ritardo nei pagamenti, tenuto conto della finalità pubblica dell'attività garantita dal costante funzionamento delle utenze consortili, il Fornitore non potrà sospendere la fornitura o richiedere la risoluzione del contratto, avendo diritto alla corresponsione degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al soddisfo. Tutta la corrispondenza, i documenti contabili e le fatture delle singole utenze, a prescindere dalla loro ubicazione, dovranno essere inviati solo ed esclusivamente al seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele – Corso Vittorio Emanuele, n. 143 – 84123 - Salerno - P. I.V.A.: 80000590655 o anche via e-mail, previo opportuno accordo.

ART. 12 - PENALI

Nel caso venga eseguita la fornitura in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente C.S.A. e/o al contratto, il Consorzio applicherà al Fornitore una penale pari a € 300,00 (trecento/00) al giorno, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo conforme agli atti di cui sopra, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 13 - RISOLUZIONE

In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto il Consorzio, previo inoltro di lettera raccomandata a/r, gli assegnerà, ex art. 1454 C.c., un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione per porvi termine o riparo. Vanamente decorso tale termine, il contratto potrà essere risolto.

Il Consorzio avrà altresì la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

ART. 14 - RECESSO

Il Consorzio, oltre che per quanto previsto all'art. 2, potrà recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, per giusta causa, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dopo la comunicazione al Fornitore con lettera racc. a. r.

Per giusta causa si intende, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo:

- ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili all'appaltatore eccedente i 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi;
- perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art.38 del C.U.C.;
- indebita cessione anche parziale del contratto;

- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori; grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente atto.

Dalla data del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali che non siano già in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Consorzio.

In ogni caso il Fornitore dovrà proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione possa, a giudizio del Consorzio, provocare danno allo stesso.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo il prezzo e le condizioni contrattuali in essere, rinunciando espressamente, sin da ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civile.

ART. 15 - TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Il Fornitore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dalla normativa vigente. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati dall'aggiudicatario il quale, tuttavia, è obbligato a trasmettere al Consorzio, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Il limite massimo dell'importo del servizio che potrà essere subappaltato è pari al 30% dell'importo contrattuale, da distribuirsi in quota annuale.

Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all'appaltatore di consegnare al R. U. P. consortile il contratto di subappalto in uno alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti nonché alla documentazione richiesta ai sensi dell'art.118 del C.U.C., almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo il contratto di fornitura a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra il Consorzio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, potrà dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 18 - RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura tecnica, commerciale o industriale relative all'altra Parte delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente capitolato.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, la registrazione dello stesso, le copie occorrenti, i bolli, i diritti ed altro, sono a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 20- VALIDITA' DELLE OFFERTE

Dopo la presentazione, l'offerta non può essere né ritirata né modificata od integrata,

a pena di esclusione e dell'escussione della cauzione provvisoria.

L'offerta ed i relativi prezzi sono validi e vincolanti per l'offerente per almeno 180 giorni dalla data di presentazione.

ART. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi del C.U.C. e dell'art. 4 della Legge 241 del 07/08/1990 e ss. mm. ed ii., è l'Avv. Dario Avagliano, Direttore dell'Area Amministrativa del Consorzio (infolines e recapiti come in epigrafe), al quale potranno anche richiedersi informazioni e/o chiarimenti di natura tecnica o amministrativa relativi alla gara.

ART. 22 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta il concorrente dichiara di avere lette, conosciute, confermate ed accettate, tutte le condizioni del presente capitolato e quelle specificate nei documenti di gara che in caso di aggiudicazione formeranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

ART. 24 - NORME DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto nel presente C.S.A. si intendono espressamente richiamate le disposizioni vigenti in materia di forniture pubbliche, di cessione di energia, le disposizioni ancora vigenti di Contabilità dello Stato di cui al R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924, il C.U.C. nonché le disposizioni del Codice Civile.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione ed applicazione del rapporto contrattuale sarà competente il Foro di Salerno. Resta pertanto esclusa qualsiasi competenza arbitrale.

Il Presidente
Dott. Vito Busillo

Salerno, 01/03/2012

Allegato: "A": Elenco utenze

CSAEner12